

REGOLAMENTO (CE) N. 2200/97 DEL CONSIGLIO

del 30 ottobre 1997

relativo al risanamento della produzione comunitaria di mele, pere, pesche e pesche noce

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione (1),

visto il parere del Parlamento europeo (2),

considerando che il mercato comunitario delle mele, delle pere, delle pesche e delle nettarine continua ad essere caratterizzato da un'offerta inadeguata rispetto alla domanda; che, data questa situazione, appare necessario ripristinare ed estendere alle pere le azioni di risanamento della produzione comunitaria avviate per le campagne dal 1990/1991 al 1994/1995 per le mele e per la campagna 1995 per le pesche e pesche noce;

considerando che occorre limitare le superfici ammesse al beneficio di tale azione escludendo i frutteti meno produttivi; che è necessario effettuare una ripartizione delle superfici tra gli Stati membri, in base all'estensione dei frutteti rispettivi, alla produzione e ai ritiri di ogni Stato membro; che tale ripartizione deve poter essere modificata, in modo da ottimizzare la superficie da sottoporre ad estirpazione; che è inoltre necessario permettere agli Stati membri di determinare le regioni in cui si applica tale programma e le condizioni di applicazione, per evitare che la sua attuazione perturbi l'equilibrio economico ed ecologico di alcune regioni;

considerando che l'importo del premio unico deve essere stabilito tenendo conto sia del costo delle operazioni di estirpazione, sia della perdita di reddito per il produttore;

considerando che il premio all'estirpazione mira al conseguimento degli obiettivi previsti all'articolo 39 del trattato; che occorre prevedere che tale misura sia finanziata dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. I produttori comunitari di mele, di pere, di pesche (comprese le pesche noce), beneficiano a loro richiesta e alle condizioni definite nel presente regolamento, di un premio unico all'estirpazione dei frutteti coltivati a mele diverse dalle mele per sidro, a pere diverse dalle pere per

sidro, a pesche e pesche noce, per la campagna 1997/1998.

2. Il premio dell'estirpazione è concesso per l'estirpazione di una superficie massima di 10 000 ettari per gruppo di prodotti, mele e pere, da un lato, e pesche e pesche noce dall'altro, ripartiti come segue:

Stati membri	Mele e pere (ha)	Pesche e pesche noce (ha)
Belgio	435	p.m.
Danimarca	30	—
Germania	1 100	10
Grecia	640	3 770
Spagna	1 305	1 640
Francia	2 820	1 100
Irlanda	10	—
Italia	2 275	3 260
Lussemburgo	10	—
Paesi Bassi	545	p.m.
Austria	150	20
Portogallo	325	200
Finlandia	10	—
Svezia	40	—
Regno Unito	305	—

La ripartizione di cui sopra può essere modificata dalla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 6, per ottimizzare la superficie che può beneficiare di un premio di estirpazione, limitatamente alle superfici massime di cui al primo comma.

3. Gli Stati membri:

- designano, tenendo conto di criteri economici ed ecologici, le regioni in cui è concesso il premio di estirpazione,
- definiscono le condizioni miranti in particolare a garantire l'equilibrio economico ed ecologico delle regioni interessate,
- possono designare categorie prioritarie di produttori in base a criteri obiettivi stabiliti d'intesa con la Commissione.

Essi comunicano tali regioni, condizioni e, se del caso, categorie alla Commissione dal momento della loro adozione o designazione.

(1) GU C 124 del 21. 4. 1997, pag. 26.

(2) Parere espresso il 24 ottobre 1997 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).